

Allegato 3

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Modalità di svolgimento dei lavori del

collegio dei revisori dei conti

(art. 78 bis 6, comma 1 della L.P. 7/79)

A) Composizione del collegio

L'articolo 78 bis 4, comma 2 della L.P. 7/1979 stabilisce che il collegio è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. Le funzioni di presidente sono svolte dal componente che risulta aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti territoriali e, in caso di egual numero di incarichi, dal componente che ha ricoperto l'incarico presso l'ente territoriale di maggiore dimensione demografica.

B) Durata in carica e rinnovo

Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina, ma comunque fino all'adozione, da parte della Giunta provinciale, del disegno di legge relativo al terzo rendiconto generale della Provincia successivo a quest'ultima data. I suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo, anche nei casi in cui siano nuovamente sorteggiati dall'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Provincia. Al rinnovo del collegio provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza. I componenti del collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di: dimissioni, decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta e revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.

C) Modalità di subentro dei membri supplenti

In caso di cessazione anticipata dall'incarico di uno dei membri effettivi del collegio, subentrano i supplenti in ordine di età, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice civile e nel rispetto dell'equilibrio di genere. In tale ipotesi i nuovi membri subentrati scadono assieme a quelli in carica e in caso di sostituzione del Presidente le sue funzioni verranno svolte dal componente che risulta aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisione presso enti territoriali e, in caso di egual numero di incarichi, dal componente che ha ricoperto l'incarico presso l'ente territoriale di maggiore dimensione demografica.

A seguito della nomina del nuovo membro effettivo si procede, nel rispetto dell'equilibrio di genere, all'individuazione del nuovo supplente con specifica estrazione dall'elenco, da ultimo approvato con determinazione della Direzione generale, dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento.

D) Modalità di svolgimento dei lavori del collegio

Il Collegio si intende validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti, di cui uno presidente, e delibera a maggioranza. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente del Collegio provvede alla convocazione delle riunioni almeno trimestralmente. Delle sedute si redigono i relativi verbali. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della seduta, al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e alla sezione di controllo della Corte dei conti di Trento.

Il verbale di ogni seduta è sottoscritto dai partecipanti, numerato progressivamente e riportato nel libro dei verbali delle riunioni, che sarà tenuto su supporto cartaceo presso il Dipartimento Affari finanziari della Provincia.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive è considerata grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con conseguente revoca dell'incarico secondo quanto previsto dall'articolo 78 bis 4, comma 7, lettera c), della legge provinciale 7/79.

E) Compiti del collegio

Il collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e in particolare i compiti stabiliti dall'articolo 78 bis 5, comma 1 della legge provinciale 7/79, di seguito elencati:

- a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;
- b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, verifica l'esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
- c) effettua verifiche periodiche di cassa;
- d) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali;
- e) presenta annualmente al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della sezione provinciale di controllo della Corte dei conti una relazione sull'attività svolta;
- f) svolge ulteriori funzioni attribuite dalla Giunta provinciale.

Il Collegio svolge inoltre le eventuali funzioni attribuite da specifiche norme provinciali.

Il Collegio presenta anche la relazione al Bilancio consolidato della Provincia, redatta ai sensi dell'articolo 11 bis del d.lgs. 118/2011.

Prima della trasmissione al Consiglio provinciale, le proposte di legge di bilancio, di assestamento, di variazione del bilancio e del rendiconto generale sono inviate al Collegio dei revisori per l'espressione dei pareri obbligatori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 78 bis 5, comma 1 della legge provinciale 7/79. I pareri sono resi, senza condizioni e previa formale verifica di tutti gli adempimenti previsti dalle norme nazionali e provinciali, entro dieci giorni lavorativi dal

ricevimento degli atti. Il termine è ridotto a tre giorni lavorativi per gli atti concernenti le variazioni di bilancio.

Il Collegio dei revisori trasmette i suddetti pareri, allegati ad apposito verbale, agli organi previsti al punto D). L'eventuale mancato adeguamento (totale o parziale) ai pareri del Collegio viene motivato dalla Giunta provinciale nell'ambito della nota di trasmissione dei pareri medesimi. Decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri da parte del collegio, gli stessi si intendono espressi in senso positivo.

Il Collegio provvede alle verifiche periodiche di cassa. Delle verifiche effettuate è redatto apposito verbale.

F) Ulteriori tipologie di atti per i quali è prevista la comunicazione al collegio

Al Collegio è data comunicazione, entro 60 giorni dell'approvazione, delle variazioni al bilancio che non sono adottate con legge.

Su richiesta della Giunta provinciale il Collegio esprime, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento degli atti, ogni parere facoltativo afferente al ruolo di organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Provincia.

G) Nomina a Responsabile del trattamento

I componenti del collegio sono nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR con un apposito atto della struttura provinciale competente in materia di affari finanziari.